



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n. 77 del 7.7.2015

Oggetto: Adozione delle direttive per la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per la disciplina del trattamento economico accessorio per l'anno 2015/17.

L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di Luglio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore		X
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Nazzaro.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosieguo

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.
Letto confermato e sottoscritto.

OGGETTO: ADOZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'ANNO 2015/17

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il trattamento economico dei dipendenti dell'Ente Locale si suddivide in trattamento economico fondamentale stabilito dai contratti collettivi nazionali e trattamento economico accessorio la cui disciplina è riservata sia alla contrattazione nazionale che a quella decentrata a livello aziendale e/o territoriale ai sensi degli articoli 31 e 32 del vigente CCNL del 2004;
- il trattamento economico accessorio è costituito da una serie di emolumenti economici che confluiscono in un fondo delle risorse decentrate di cui una componente è fissa, un'altra è variabile;
- i criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate devono essere disciplinati dalla contrattazione decentrata integrativa fatta a livello di singolo Ente o a livello territoriale e pertanto anche se si tratta di una sola singola materia si deve configurare come un vero e proprio contratto decentrato cui devono seguire una serie di procedure sulla contrattazione integrativa aziendale di cui all'art. 40 del D.lgs 156/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 5 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 (così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004), che disciplina il procedimento di formazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e l'art. 4 dello stesso C.C.N.L. che disciplina le materie in cui è possibile fare la contrattazione aziendale;

Preso atto che la contrattazione decentrata integrativa si svolge nelle seguenti fasi:

- 1) Nomina della delegazione trattante di parte pubblica
- 2) Approvazione delle direttive da impartire alla delegazione trattate di parte pubblica per la sessione negoziale del contratto aziendale
- 3) Svolgimento della sessione negoziale tra delegazione pubblica, OO.SS e R.S.U.
- 4) Ipotesi di contratto decentrato
- 5) Esame dell'ipotesi di contratto decentrato e autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica a sottoscrivere il contratto decentrato integrativo
- 6) Stipulazione definitiva del contratto decentrato
- 7) Redazione della relazione tecnico-illustrativa al contratto decentrato
- 8) Acquisizione del parere del revisore dei conti
- 9) Trasmissione all'Aran del contratto decentrato collettivo integrativo entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto
- 10) Inserimento del Contratto Decentrato Integrativo nell'apposita sezione denominata

“Amministrazione Trasparente”.

PRESO ATTO che la contrattazione decentrata integrativa è svolta solo sulle materie specifiche indicate dai vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni/Autonomie Locali, dalla delegazione trattante di parte pubblica;

PRESO ATTO che è in corso di approvazione il contratto decentrato integrativo per il triennio 2015 - 2017;

PRESO ATTO che si ritiene necessario rivedere il contratto decentrato integrativo, attualmente in vigore, con particolare attenzione ad una modificazione degli articoli che disciplinano la ripartizione del fondo, il meccanismo di attribuzione delle indennità di responsabilità, le indennità di rischio e disagio, oltre a una maggiore chiarezza nei criteri di distribuzione del fondo della produttività e del miglioramento dei servizi (cosiddetta produttività in senso stretto);

VISTO inoltre l'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. che afferma che la contrattazione decentrata integrativa assume livelli d'efficienza ed produttività, incoraggiando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3 – bis, che recita che a tal fine “... destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento economico accessorio...”;

VISTA inoltre la relazione dell'ARAN del 22 gennaio 2004 sul CCNL del 22/01/2004 che all'art. 37 “Compensi di produttività” specifica senza dubbi interpretativi che i compensi incentivanti la produttività e dell'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi devono essere considerati come elementi di valutazione, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa;

PRESO ATTO che inoltre, l'Aran, considera che i compensi per la produttività possono essere corrisposti soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati, non sono consentiti pagamenti in quote mensili, come pure non sono consentiti anticipi con conguaglio finale e che pertanto la produttività può essere correttamente erogata a conclusione di un procedimento di valutazione che per i dipendenti comunali sarà svolto dai rispettivi titolari di Posizione Organizzativa, mentre la valutazione dei titolari di P.O. sarà effettuata dall'O.I.V., come proposta non vincolante da presentare all'organo esecutivo;

PRESO ATTO inoltre che è ormai consolidato, anche nella giurisprudenza contabile, che i compensi della produttività non devono essere erogati in forma generalizzata, non sulla base di automatismi, tipo anzianità anagrafica, di servizio, della presenza in servizio, di categoria di appartenenza;

VISTO l'articolo 1, comma 256 della legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che non ha prorogato il comma 1 dell'articolo 9 del D.L. 78/2010 che prevedeva il blocco del trattamento economico accessorio e fondamentale erogato nel 2010 (comma 2 bis) per cui complessivamente il dipendente non poteva percepire dal 2010, un trattamento economico superiore a quello ricevuto nell' anno 2010 con evidenti ingiustizie se il medesimo aveva raggiunto un buon livello di performance;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2000;

PRESO ATTO inoltre che con la costituzione del Fondo delle risorse decentrate anno 2015, c'è la possibilità di aumentare il fondo medesimo utilizzando gli strumenti previsti dal Contratto Nazionale,

quali inclusione della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità) e degli assegni ad personam dei cessati, e per gli aumenti ex art. 15, commi 2 e 5 del C.C.N.L. del 1° Aprile del 1999;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale vuole riportare l'istituto dell'Indennità di specifica Responsabilità nell'ambito della "ratio" dell'incentivo economico disciplinato dall'art. 11, comma 2, lett.f) del C.C.N.L. del 1° Aprile del 1999, come modificato dall'art. 7, comma 1 del C.C.N.L. del 09/05/2006;

CONSIDERATO CHE nelle sessioni della trattativa sindacale la delegazione trattante di parte pubblica ha autonomia operativa, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'organo esecutivo dell'Ente;

PRESO ATTO CHE le direttive di cui sopra devono essere di carattere generale e di principio e devono rispettare gli atti di programmazione generale adottati dall'Ente (es: Bilancio di previsione, Elenco Annuale Opere pubbliche, Piano delle valorizzazioni, ecc.);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 31/7/2008 di nomina della Delegazione Trattante di Parte Pubblica;

RITENUTO pertanto opportuno adottare direttive al fine di aprire una sessione negoziale con le OO.SS e le R.S.U., direttive che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 48 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare, per le ragioni esposte in premessa, le seguenti direttive da indirizzare alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, per la sessione negoziale del CCDI del 2015 – parte economica – per la definizione dei criteri di ripartizione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Comune di Carinola:

- a destinare la maggior parte delle risorse finanziarie a disposizione per produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi quanti-qualitativo della prestazione lavorativa del singolo dipendente;
- destinare risorse per finanziare la cosiddetta "indennità di giustizia", così come deliberato con le giuntale nn. 66 e 130 del 2014 a tutti i dipendenti comunali comandati presso gli uffici del giudice di pace;
- divieto di introdurre meccanismi premiali basati su automatismi o di distribuire a pioggia la produttività, oltre ad evitare meccanismi matematici abnormi rispetto al contesto organizzativo e orario;
- divieto di attribuire emolumenti economici per lo svolgimento di procedimenti specifici riguardanti l'inquadramento professionale di appartenenza;
- verificare che un eventuale aumento del fondo non determini lo sfioramento del tetto della spesa del personale che per l'anno 2015 è la media del triennio 2011-2013;
- elaborazione di un corretto fondo per il finanziamento delle indennità di responsabilità di cui all'art.17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. dell'1.4.1999, così come sostituita dall'art. 7, comma 1

del C.C.N.L. del 9.5.2006 che dovrà essere ancorata a delle ben identificate responsabilità di output esterni e/o interni. Le indennità di responsabilità dovranno essere concrete, verificabili e devono premiare quei dipendenti che possono avere, di fatto o in diritto, anche la gestione di operativa complessa pur non essendo titolari di P.O. Il contratto dovrà anche definire le procedure per il rinnovo, la revoca o la conferma delle indennità;

- divieto di corrispondere alcun trattamento economico accessorio, se non dopo il procedimento di valutazione del personale, né possibilità di chiedere anticipi con eccezione eventualmente sull'erogazione dell'indennità di rischio e disagio e la reperibilità solo per le effettive presenze in servizio;
 - rispetto del disposto normativo di cui all'art. 16 del D.L.98/2011;
 - rispetto della circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 12 del 15 aprile 2011, prot. n. 35819;
 - progressione economica orizzontale per gli aventi diritto;
 - massima trasparenza;
 - le determinazioni di costituzione del fondo, quella successiva di ripartizione del medesimo, dovranno essere pubblicate sulla sezione del sito: " Trasparenza, Valutazione, Merito" ai sensi dell'art. 7, comma 8, lett.c) ove si richiede di sapere l'ammontare complessivo degli stanziamenti collegati i premi della performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
 - divieto di omologazione dei trattamenti economici accessori di tutti i dipendenti comunali;
 - responsabilizzazione dei titolari di posizione organizzativa nell'assegnazione dei procedimenti amministrativi;
- previsione di procedimenti per determinare il livello medio standard della prestazione lavorativa; elencazione di parametri di valutazione e indicatori di risultato degli obiettivi raggiunti dai dipendenti, nell'ottica di un'ottimizzazione delle risorse disponibili, del contenimento dei costi di gestione, del grado di soddisfazione degli utenti, dell'incremento della produttività;
- il fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi dovrà essere liquidato principalmente sulla base degli obiettivi di gestione che dovranno essere concordati tra i Responsabili di P.O., propri collaboratori, con il coordinamento del Segretario Comunale;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alle OO.SS e alle R.S.U.;



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

Settore Affari Generali

Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE:

SERVIZIO INTERESSATO:

OGGETTO:

- Dimettive per B ole legodice e
Tras H>che

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

FAVOREVOLE

Data

7/7/2019

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Data

7/7/2019

IL RESPONSABILE

Data della seduta

7 luglio 15

Ore

1300

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta:
FIRME:

[Handwritten signatures]

DELIBERAZIONE N.

47

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature of the Secretary]

Del che si è redatto il presente verbale.

Il Segretario Comunale
(Dott. Francesco Nazzaro)

Il Sindaco
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 498 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 09-07-2015

Il Messaggio Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Segretario Comunale
(Dott. Antonio Licciardi)